

## *Sentenza Commissariale 30 giugno - 18 agosto 1956 che liquida l'usi civici di pascolo su terreni di proprietà privata mediante imposizione di canone*

Il Commissario per la liquidazione degli *usi* civici sedente in Roma ha emesso la seguente sentenza nella causa promossa da Pasqualetti Tito ed altri., attori comparso, contro il Comune di Tessennano in persona del suo Sindaco pro-tempore, convenuto comparso.

*FATTO:* Con ricorso a questo Commissario in data 4 dicembre 1953. Pasqualetti Tito e Luigi, Bosio Gustavo, Livi Domenico, Crocetti Ulisse, Balzi. Francesco, Mecantonio Maria, Belardi Ferdinando, Papacchini Antonio, Busecca Iolanda, Stefanelli Pietro, Gioiosi Antonio, Alberoni Olga. Gnola Giuditta e per quest'ultima il suo procuratore *ad negotia* Del Papa Amedeo

premessi che il Comune di Tessennano aveva denunciato l'esistenza del diritto civico di pascolo annuale su diversi piccoli appezzamenti appartenenti a ventotto ditte di cui gli attuali ricorrenti sono aventi causa; che i ricorrenti intendevano affrancare i terreni in questione dal diritto suddetto e che l'affrancazione avrebbe dovuto avvenire attraverso la imposizione di canone enfiteutico, chiedevano l'affrancazione e liquidazione dell'uso civico di pascolo gravanti sui terreni di proprietà di essi ricorrenti.

All'udienza fissata dal Commissario si costituivano i ricorrenti a mezzo di procuratore, mentre il Sindaco di Tessennano compariva di persona; il Commissario nominava il geom. Luigi Benigni, consulente tecnico con l'incarico:

a) di accertare se sui terreni di proprietà degli attori, oltre al pascolo denunciato, esistevano altri usi civici in esercizio, indicando la natura ed estensioni degli usi stessi; b) di rilevare i dati catastali, l'estensione ed i confini dei terreni gravati, nonché il loro stato attuale di cultura ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 6 della legge 16 febbraio 1927, n. 1766 e art. 8 del Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, ovvero 7 della legge stessa; c) di proporre, a seconda dei casi, a titolo di compenso degli usi civici, o il distacco a norma degli accennati articoli 5 e 6 della porzione del fondo gravato, ovvero il canone di natura enfiteutica dal quale il fondo steso dovrà essere gravato a norma del citato art. 7, stabilendo in quest'ultimo caso il rapporto tra il valore capitale del canone ed il valore del fondo. Espletata la consulenza e depositata la relativa relazione, alla nuova udienza, compariva esclusivamente il procuratore degli attori, su richiesta del quale, e sulle conclusioni dal medesimo formulate ed in epigrafe trascritte, a causa veniva ritenuta in deliberazione.

*DIRITTO:* Primo punto dell'attuale indagine è quello attinente alla natura dei terreni di cui trattasi ed alla esistenza o meno su essi di usi civici. Trattasi di ventinove piccoli appezzamenti distinti, appartenenti alle tredici ditte ricorrenti e della superficie complessiva di ha. 2 1.66.50. Tutti gli appezzamenti fanno parte del comprensorio del Comune di Tessennano che, come i Comuni di Capodimonte, Bisenzio, Ischia di Castro ecc. faceva parte del ducato di Castro, feudo di Casa Farnese. Sulla natura feudale di detti terreni non è dunque a discutersi, risultando essa dalla Bolla di Papa Paolo III del 31 ottobre 1937 e dai Bandi Farnesiani ed essendo stata riconosciuta da precedenti decisioni della Corte Suprema. Il consulente, attraverso precisa ed approfondita indagine, ha accertato che su tutti i ventinove piccoli appezzamenti di terreno e sulla totale superficie di essi gravano gli usi civici di pascolo autunnale ed invernale dal 30 settembre al 3 marzo dell'anno successivo a favore del Comune e del pascolo estivo a favore della popolazione, il che risulta anche dai registri del vigente catasto, che contengono le annotazioni già risultanti dal catasto Pontificio. Aggiunse il consulente che gli usi civici di cui sopra vengono tutti esercitati dal Comune, in una forma attuale diversa dall'originaria, in quanto da oltre un decennio proprietari, con il consenso del

Comune, seminano a grano ed a cereali minori il terreno, pagando annualmente allo stesso Comune, in corrispettivo alla accennata utilizzazione da parte di quest'ultimo del pascolo, una corrisposta in danaro determinata, come risulta dai ruoli di esazione, per ogni staio di terreno seminato. Ed infatti dei ventinove appezzamenti, ventotto risultano seminativi ed uno solo, appartenente a Pasqualetti Tito e Luigi, dell'estensione di ha. 0.50.20, è, per la sua natura sassosa sterile ed in pendio, pascolativo.

Ciò posto, occorre stabilire il modo con cui attuare la liquidazione degli usi innanzi indicati, se cioè per distacco di una porzione del fondo gravato (art. 5 e-6 della legge del 1927 ed art. 8 del Regolamento) ovvero se attraverso l'imposizione di un annuo canone di natura enfiteutica a carico del proprietario ed a favore del Comune, canone corrispondente al valore dei diritti civili (articolo 7 della legge) noto che affinché possa applicarsi questo secondo criterio di liquidazione è necessario o che i terreni gravati abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie o che essi costituiscano piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie. Ora, nella specie, già si è posto in luce come si sia in presenza di ventinove distinti appezzamenti di terreno di piccola superficie, che, come ha dichiarato il consulente, non sono assolutamente raggruppabili in unità agraria. Pertanto, il Commissario ritiene applicabile la norma dell'art. 7, I comma, della legge del 1927.

Resta quindi da fissare l'annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune. Anche su questo punto non può non seguirsi la valutazione effettuata dal consulente: questi nella determinazione del valore dei terreni in esame ha tenuto conto della loro natura di terre nude in altipiano a m. 350 sul livello del mare, esposti a tramontana, di medio importo e della loro produttività che ha definito mediocre. Il consulente inoltre ha calcolato il reddito medio dei terreni stessi e per i 28 appezzamenti seminativi, tutti di uguale natura e feracità, ha fissato il valore unitario di L. 283.000 ad ettaro, mentre per l'appezzamento pascolivo di circa mezzo ettaro ne ha determinato il valore in L. 80.000. Infine, in relazione alla natura ed all'estensione del diritto civile sui predetti terreni ha calcolato il valore del diritto medesimo in un quarto del valore del terreno, il che, stante anche ogni mancanza di contestazione delle parti, può accettarsi. Ne consegue che in base ed in proporzione a quel valore capitale del diritto civile il canone a favore del Comune ammonta complessivamente, per tutti i ventinove appezzamenti a L. 72.954,20 ed a carico di ciascuna delle ditte ricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo della presente.

Circa le spese del giudizio e quelle di consulenza esse vanno poste per metà -a carico del Comune e per metà ripartite tra le ditte intestate in proporzione del canone a ciascuno imposto.

*P.Q.M.*

il Commissario aggiunto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, omologa la perizia redatta in data 11 giugno 1955 dal perito geom. Luigi Benigni asseverata con giuramento nella Segreteria di questo Commissariato il 13 dello stesso mese e conseguentemente dichiara affrancate dall'uso civile di pascolo, mediante il pagamento del canone di natura enfiteutica a fianco di ciascuna ditta appresso indicata, le seguenti terre, site nel territorio del Comune di Tessennano:

1) Ditta Pasqualetti Tito e Luigi fu Luigi, proprietari, e Pasqualetti Lidia fu Luigi, usufruttuaria (partita catastale n. 930):

a) terreno seminativo voc. "I Prati", distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1255, della superficie di ha. 0.41.30, confinante con Mecantonio Maria e Bosio Gustavo da più lati.

b) terreno seminativo voc. "I Prati", distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1286 della superficie di Ha. 0.43.80, confinante con Simoni Anna e Bosio Gustavo da ogni lato;

c) terreno seminativo voc. "I Prati", distinto in catasto alla Sez. Unica coi mappali n. 1237, 1244, della superficie di ha. 0.98,90, confinante con Stefanelli Pietro, Bosio Gustavo, Busecca Iolanda, Gioiosi Antonio e Alberoni Olga;

d) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica coi mappali nn. 1261, 1247, 1248, 1252, 1253, 1262/resto, della superficie di ha. 3.84.50, confinante con Stefanelli Pietro, Mecantonio Maria, Gioiosi Antonio e Bosio Gustavo da più lati;

e) terreno seminativo voc. "I Prati", distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale n. 1278, della superficie di ha. 0.54.80, confinante con Belardi Ferdinando, Gnola Giuditta Del-Papa Amedeo e Bosio Gustavo;

f) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto alla Sez. Unica col mappale 1284 della superficie di ha. 0.47.50, confinante con Balzi Francesco, Simoni Anna e Bosio Gustavo;

g) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale n. 1280 della superficie di ha. 0.22.00, confinante con Simoni Anna e Bosio Gustavo da ogni altro lato;

h) terreno seminativo "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col voc. "Macchione", mappale 1228, della superficie di ha. 1.33.70, confinante con strada comunale Tessennano-Piansano e con Bosio Gustavo da ogni altro lato;

i) terreno pascolivo voc. « I Prati » distinto in catasto alla Sez. Unica coi mappali 1265, 1266, della superficie di ha. 0.50.20, confinante con Gnola Giuditta-Del Papa Amedeo, fosso e Bosio Gustavo da ogni lato.

*Complessivamente sono ha. 8.76.70 — Canone annuo di natura enfiteutica complessivo L. 29.101.*

**2) Ditta Bosio Gustavo fu Andrea (partita catastale n. 623):**

a) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica, coi mappali nn. 1262/rata, 1281, 1282, 1276, 1279, 1275 della superficie di: ha. 3.21.90, confinante con Pasqualetti Tito e Luigi, Balzi Francesco, Gnola-Del Papa, altra libera proprietà Bosio. Di questo terreno il mappale 1276 è intestato a Bosio Gustavo fu Andrea per 2/4, Graziani Anna fu Angelo 1/4, Cesaretti Mariano e Angela fu Domenico e Francesco fu Giuseppe 1/4; il mappale 1279 è intestato a Mariotti Felice fu Luigi (part. 732) il mappale 1275 è intestato a Falaschi Giuseppe fu Leonildo 1/2, Pascucci Anna Maria fu Giuseppe 1/2 e Marconi Bernardina usufruttuaria (part. 63);

b) terreno seminativo voc. "Macchione" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale n. 1227 della superficie di ha. 1.15.50, confinante con Pasqualetti Tito e Luigi e libera proprietà Bosio Gustavo da ogni altro lato;

c) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1584/resto della superficie di ha. 0.23.50, confinante con Crosetti Ulisse, Stefanelli Pietro, Pasqualetti e Bosio;

d) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica coi mappali 1257, 1256, della superficie di ha. 0.75.00, confinante con Gioiosi Antonio, Mecantonio Maria, Pasqualetti, Belardi Ferdinando e Bosio. Di questo terreno il mappale 1257 è intestato a Orlandi Nicola fu Pietro, part. 447 e il mappale 1256 a Bosio Gustavo, Emilia, Francesca fu Andrea 3/4, Bosio Ridonia fu Nazzareno 1/4, part. 740;

e) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1236/1 della superficie di ha. 0.42.00, confinante con Stefanelli Pietro, Livi Domenico, Alberoni Olga, Pasqualetti;

f) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1233, della superficie di ha. 0.43.40, confinante con Livi Domenico e Libera proprietà Bosio da ogni altro lato.

*Complessivamente sono ha. 6.21.30. Canone annuo di natura enfiteutica complessivo di L. 21.124.*

**3) Ditta Livi Domenico, Giovanni. Marsilio fu Cesare (partita catastale 673);**

terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1235 della superficie di ha. 0.27.40, confinante con Alberoni Olga e Bosio Gustavo da ogni lato.

*Canone annuo di natura enfiteutica L. 932.*

**4) Ditta Crocetti Ulisse fu Massimo (partita catastale 950):**

terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica coi mappali 1246, 1584/A, della superficie di ha. 0.23.50, confinante con Stefanelli Pietro e Bosio Gustavo da ogni lato.

*Canone annuo di natura enfiteutica L. 799.*

**5) Ditta Balzi Francesco fu Giuseppe (partita catastale 640/731):**

a) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sezione Unica coi mappali nn. 1283, 1583 della superficie di ha. 0.74.30, confinante con Pasqualetti e Bosio da ogni lato;

b) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1273 della superficie di ha. 0.21.70, confinante con Bosio Gustavo da ogni lato.

*Complessivamente sono ha. 0.96.00. Canone annuo di natura enfiteutica complessivo L. 3.264.*

**6) Ditta Mecantonio Maria fu Lorenzo (partita catastale 829):**

terreno seminativo voc. "I Prati", distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1251 della superficie di ha. 0.38.70, confinante con Gioiosi Antonio, Pasqualetti e Bosio da ogni lato.

*Canone annuo di natura enfiteutica di L.1316.*

**7) Ditta Belardi Ferdinando fu Napoleone (partita catastale 594):**

terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1263, della superficie di ha. 1.02.50, confinante con Pasqualetti e Bosio da ogni lato.

*Canone annuo di natura enfiteutica L. 3485.*

**8) Ditta Papacchini Antonio fu Domenico (partita catastale 483):**

terreno seminativo voc. "I Prati", distinto in catasto alla Sez. Unica coi mappali 1241, 1242, 1239 della superficie di ha. 0.68.70, confinante con Gioiosi Antonio, Pasqualetti, Busecca Iolanda, Bosio Gustavo da ogni altro lato.

*Canone annuo di natura enfiteutica L. 2336.*

**9) Ditta Busecca Iolanda di Giovanni (partita catastale 815):**

terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1243 della superficie di ha. 0.59.20, confinante con Papacchini Antonio, Gioiosi Antonio, Pasqualetti e Bosio Gustavo.

*Canone annuo di natura enfiteutica L. 2013.*

**10) Ditta Stefanelli Pietro fu Bernardino (partita catastale 780):**

terreno seminativo voc. "I Prati" distinto alla Sez. Unica col mappale 1245 della superficie di ha. 0.42.00, confinante con Crocetti Ulisse, Bosio e Pasqualetti da ogni altro lato.

*Canone enfiteutico L. 1428.*

**11) Ditta Gioiosi Antonio di Nicola e Nicola Maria di Luigi (partita catastale 580):**

a) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto alla Sez. Unica col mappale 1238 della superficie di ha. 0.67.20, confinante con la strada Tessennano-Piansano, Papacchini Antonio, Pasqualetti, Alberoni Olga e Bosio;

b) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto alla Sez. Unica col mappale 1250 della superficie di ha. 0.30.70, confinante con Busecca Iolanda, Mecantonio Maria e Bosio;

c) terreno seminativo voc. "I Prati" distinto alla Sez. Unica col mappale 1259 della superficie di ha. 0.42.50, confinante con Pasqualetti e Bosio da ogni lato.

*Complessivamente sono ha. 1.40.40. Canone annuo di natura enfiteutica complessivo di L. 4773.*

**12)** Ditta Alberoni Olga fu Umberto (instazione catastale: Alberoni Giuseppe fu Liberato e Bernardini Assunta fu Giuseppe in Polverini per 1/4 usufrutto, part. 239): terreno seminativo voc. "I Prati", distinto in catasto alla Sezione Unica col mappale 1236/2 della superficie di ha. 0.36.10 confinante con Gioiosi Antonio, Pasqualetti, Livi Domenico e Bosio.

*Canone annuo di natura enfiteutica L. 1.227.*

**13)** Ditta Gnola Giuditta, rappresentata da Del Papa Amedeo fu Cristoforo (intestazione catastale: Del Papa Orfeo fu Francesco, Anna, Angelo, Felicetta, Iole, Lucia fu Lorenzo, Amedeo, Annunziata, Armida, Leonilde, Maria, Domenico, Basilio fu Giuseppe, Tondini Piero fu Domenico, propr., Polverini Domenico fu Antonio usufr. di parte, part. 812): terreno seminativo voc. "I Prati" distinto in catasto alla Sez. Unica col mappale 1277 della superficie di ha. 0.34.00, confinante con Pasqualetti e Bosio Gustavo da ogni lato.

*Canone di natura enfiteutica L. 1156.*

IN TOTALE SONO HA. 21.66.50 ED I CANONI L. 72.954

Il pagamento dei canoni di cui sopra sarà effettuato il primo ottobre di ogni anno.

Pone le spese del giudizio e quelle relative alla procedura di liquidazione, per metà a carico del Comune di Tessennano e per l'altra metà a carico delle ditte sopraindicate, tra le quali la ripartizione avverrà in proporzione del canone a ciascuna di esse imposto.

Roma, 30 giugno 1956

*Il Commissario: ALBANESE*

*Il Segretario: CORSI*

*La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 18 agosto 1956. Il Segretario: CORSI. Registrata a Roma il 5 settembre 1956, reg. n. 2171, vol. 18 atti giudiziari.*